

ACCORDO QUADRO – ex art. 59 del d.lgs. 36/2023

Selezione n. 2630 – RDO 3952

“Lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato”

da eseguire nella zona di Terricciola

CIG A01593D720

CUP F37J22000010007

Nel giorno di apposizione dell’ultima firma digitale

TRA

ACQUE S.p.A. denominata di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”, con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali, **Dott. Andrea Asproni**, nato in Nuoro, il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 55915 e repertorio n. 56970 e raccolta. n. 19764 del 19/06/2019.

E

L’Aquila Soc. Coop., con sede in Via Gagarin, n. 43 – 56025 Pontedera (PI), Partita IVA e Codice Fiscale 02336350505 e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pisa, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore Sig. Pizzi Michael, nato il 21.02.2021 a Pontedera (PI), Codice Fiscale PZZMHL01B21G843B il quale interviene a questo atto in forza ed in virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti

dallo statuto sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di impresa singola e denominata di seguito nel presente atto semplicemente “operatore economico” o “appaltatore”

PREMESSO

- che Acque S.p.A., ha adottato il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI”, di seguito “Regolamento”, (atto approvato dal C. di A. della Società in data 25.07.2016, e successivamente modificato con provvedimenti dell’A.D. del 25.10.2016, del 15.05.2017, del 5.09.2017, del 28.06.2018, del 14.12.2018 e del 8.07.2019), che disciplina la formazione, la stipulazione e l’esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori di cui essa è Committente;
- che ai sensi dell’art. 6 del citato Regolamento, in data 20.10.2023, con prosecuzione delle sedute in data 30.10.2023 e 6.11.2023 è stata espletata la “Procedura Selettiva n. 2630”, avente lo scopo di selezionare un operatore economico con cui sottoscrivere un accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato da eseguire nella zona di Terricciola e da affidarsi mediante successivi singoli contratti specifici;
- che a seguito dell’espletamento della predetta procedura, è stato individuato quale operatore economico con cui concludere l’accordo quadro per un importo di € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00), comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 212.520,32 (Euro duecentododicimilacinquecentoventi/32), il sunnominato operatore economico, che ha offerto il miglior ribasso unico sui prezzi dell’elenco prezzi oggetto di procedura pari al 6,19% (sei virgola diciannove percento) che è

stata sottoposta a verifica di congruità ex art. 110 del D.lgs. 36/23, il cui parere positivo da parte del Responsabile Unico del Progetto è stato rilasciato in data 24.11.2023;

- che è stata acquisita, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.lgs. 36/23, la dichiarazione dell'appaltatore in merito al CCNL applicato ed è stata valutata, con esito positivo, la verifica di equivalenza delle tutele

- Che sono stati verificati i requisiti di ordine generale in capo all'appaltatore, ovvero quelli previsti agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.lgs. 36/23 attraverso:

- a. Acquisizione sul portale INAIL online del documento unico di regolarità contributiva – D.U.R.C. – avente n. di protocollo INAIL_40753668 e scadenza validità 10.02.2024
- b. acquisizione del certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla direzione provinciale di Pisa in data 31.05.2023 (già agli atti della stazione appaltante e in corso di validità alla data di aggiudicazione) e certificato rinnovato e rilasciato in data 12.12.2023;
- c. acquisizione dei casellari giudiziari per i soggetti indicati al comma 3, art. 94 del D.lgs. 36/23 rilasciati dall'ufficio del Casellario presso il Tribunale di Pisa in data 08.11.2023
- d. ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 verifica di assenza di impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in quanto l'appaltatore risulta essere iscritto negli elenchi di cui al comma 52 dell'art. 1 della L. 190/2012 cosiddetta *White List* presso la Prefettura territorialmente competente avente scadenza in data 10.12.2023

che l'operatore economico in sede di partecipazione alla procedura di che trattasi ha prestato cauzione provvisoria di cui all'art. 106, comma 1, D. Lgs. 36/2023, prestata mediante polizza n. N00430 / 114039276, rilasciata in data 13.10.2023, da "Groupama S.p.A.", dell'importo di € 40.000,00 per coprire la mancata sottoscrizione dell'accordo quadro per volontà dell'aggiudicatario; e che tale polizza è svincolata al momento della sottoscrizione del medesimo, mediante consegna dell'originale al legale rappresentante dell'impresa sopra generalizzato;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Validità delle premesse.

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo quadro.

1. La S.A. e l'operatore economico con il presente atto definiscono le clausole che saranno inserite nei contratti relativi agli appalti che la S.A. debba eventualmente aggiudicare a favore dell'operatore economico durante il periodo di validità del presente accordo quadro, ed inerenti ai Lavori di manutenzione reti e impianti del ciclo idrico integrato, in particolar modo quelle inerenti i prezzi e le modalità di esecuzione.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, la S.A. non si obbliga a dare corso a nessun contratto applicativo susseguente, mentre l'operatore economico si obbliga – se richiesto dalla S.A. – ad eseguire gli

eventuali contratti applicativi susseguiti secondo i patti e le condizioni definite con il presente accordo quadro.

Articolo 3 - Importo limite dell'accordo quadro.

1. L'importo complessivo massimo degli eventuali contratti applicativi susseguiti al presente accordo quadro ammonta a **€ 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni/00)**, comprensivi di oneri di sicurezza, pari ad **€ 212.520,32 (Euro duecentododicimilacinquecentoventi/32)**;
2. L'importo indicato al punto 1), è al netto dell'I.V.A. e, per ogni eventuale contratto applicativo susseguito al presente accordo è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 4 - Durata dell'accordo quadro.

1. L'accordo quadro ha una durata pari a 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione; tale termine rappresenta il lasso di tempo entro il quale possono essere stipulati/emessi gli eventuali contratti applicativi, che potranno avere a loro volta una durata che supera tale termine, se stipulati/emessi in prossimità della scadenza dell'accordo quadro;
2. Le attività eventualmente assegnate relative al progetto CUP F37J22000010007 dovranno essere terminate e collaudate entro il 31/03/2026, in ossequio a quanto stabilito all'art. I.II.3. del CSA

Articolo 5 - Condizioni di stipulazione degli eventuali contratti applicativi.

1. L'appalto delle prestazioni di ciascun eventuale contratto applicativo susseguito al presente accordo quadro, sarà concesso ed accettato sotto

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si allega al presente accordo quadro.

2. Le prestazioni di ogni eventuale contratto applicativo susseguente al presente accordo sono da erogarsi << a misura >> per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara, allegato al presente accordo quadro, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'operatore economico.

Articolo 6 - Ulteriori clausole/informazioni degli eventuali contratti applicativi.

1. In ciascun eventuale contratto applicativo, saranno inserite le seguenti informazioni/clausole:

- **il Recapito dell'appaltatore, l'elezione di domicilio e la casella pec nella quale verranno inviate le comunicazioni discendenti dal contratto;**
- **l'indicazione del Responsabile delle prestazioni dell'appaltatore,**

(in ordine al quale le parti danno atto che:

- *sussiste l'obbligo di una costante reperibilità e di vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;*
- *sussiste obbligo per l'impresa di notificare tempestivamente ogni variazione in merito alla S.A.;*
- *sussiste la facoltà per la stazione appaltante di esigerne il cambiamento immediato, previa motivata comunicazione)*

- **la Disciplina del subappalto**

(in ordine alla quale le parti danno atto che:

- sarà ammesso, nell'ambito degli eventuali contratti specifici alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 vigente alla data di inoltro della lettera di invito della selezione de qua, sulla base della dichiarazione della volontà di subappaltare espressa in sede di gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro);

Conformemente alle indicazioni dell'ANAC (delibera n. 847 del 3 Agosto 2016) si informa altresì che, in corso d'opera, si procederà a vietare all'appaltatore l'eventuale utilizzo combinato di sub-contratti stipulati con un medesimo operatore economico, singolarmente qualificabili come inerenti attività non riconducibili al subappalto (p. es. noli a freddo, contratti di distacco di personale), in quanto l'attività svolta in cantiere dall'operatore economico per effetto di tali sub-contratti potrebbe in concreto considerarsi subappalto.

- in ossequio al comunicato del Presidente ANAC del 17 gennaio 2023, nonché a quanto disciplinato nella documentazione della selezione in oggetto, poiché con il presente Accordo quadro si affidano opere rientranti nell'elenco delle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, art. 1 della L. 190/2012, la stazione appaltante vieterà subappalti ad imprese non iscritte nelle cosiddette White List, di cui al comma 52 della richiamata disposizione di legge, ovvero ad imprese che non si sono sottoposte alle verifiche antimafia attraverso la presentazione dell'istanza di iscrizione in White List presso la Prefettura territorialmente competente.

Quanto sin qui espresso per i subappaltatori trova applicazione anche nei confronti dei subcontraenti e subfornitori a cui vengono affidate attività ad alto

rischio di infiltrazione mafiosa rientranti nell'elenco del comma 53, art. 1 della L. 190/2012.

- sussiste l'obbligo per l'impresa e per eventuali subappaltatori di ottenere da parte della S.A. le autorizzazioni all' accesso agli impianti;

- **le clausole inerenti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

*(ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ivi compresa l'indicazione del **CIG derivato** di ciascun eventuale contratto applicativo);*

- **l'obbligo a costituire la cauzione definitiva**

(in ordine alla quale le parti danno atto che:

l'entità sarà determinata secondo quanto previsto dall' art. 117, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in dipendenza dell'importo di ciascun contratto applicativo e della misura del ribasso offerto in sede di procedura per l'aggiudicazione dell'accordo quadro);

- **l'obbligo a costituire la Polizza assicurativa**

(in ordine alla quale le parti danno atto che, conformemente, l' appaltatore è obbligato a costituire una polizza CAR che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, -con somma assicurata pari all' importo del contratto applicativo - e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione -con massimale è pari a € 500.000,00 -).

- l'indicazione del Responsabile del Procedimento

- l'indicazione del Referente Tecnico della S.A.

le **cause di risoluzione del contratto** (per:

- *Grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/23,*
- *Perdita del finanziamento relativo al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per fatto imputabile all'appaltatore*

Ed inoltre prevedendo la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- *Violazione modalità delle transazioni previste nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;*
- *Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;*
- *Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- *Violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di ACQUE S.P.A.*

- **la modalità di risoluzione delle controversie:** (*devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale*);
- **gli Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;**

Articolo 7 - Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e anticorruzione.

1. In ragione dell'importo massimo dell'accordo quadro, fissato in euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) il presente accordo quadro, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, può essere stipulato in forza di quanto indicato in premessa, da intendersi integralmente qui riportato.
2. L'operatore economico dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. La società/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione dell'organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell'attuazione e nell'osservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net. La società/impresa dichiara di impegnarsi ad operare conformemente a tale documento per le attività in oggetto al presente accordo quadro e ai contratti applicativi da esso discendenti.

Articolo 8 - Norma finale

1. Gli impegni derivanti dal presente accordo quadro potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 9 - Privacy e riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del *Data Protection Officer* o del Referente Privacy aziendale se designati. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla *General Data Protection Regulation*. L'informativa della Società è disponibile sul sito di Acque S.p.A. all' indirizzo <http://www.acque.net/node/322>

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;

- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d’opera di dominio pubblico.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all’esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un’autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest’ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di

esclusiva proprietà di ognuna della Società.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Le funzioni di responsabile unico del progetto del presente accordo quadro, nonché dei contratti applicativi discendenti, sono svolte dall'Ing. Paolo Carmignani

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali

Dr. Andrea Asproni

Il legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice

Sig. Pizzi Michael

Il sottoscritto Sig. Pizzi Michael, in qualità di rappresentante legale protempore dell'impresa "L'Aquila Soc. Coop.", con l'apposizione della firma digitale, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, con

l'apposizione della firma digitale, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 - (Validità delle premesse)

Articolo 2 - (Oggetto dell'accordo quadro)

Articolo 3 - (Importo limite dell'accordo quadro.)

Articolo 4 - (Durata dell'accordo quadro);

Articolo 5 - (Condizioni di stipulazione degli eventuali contratti applicativi.)

Articolo 6 - (Ulteriori clausole/informazioni degli eventuali contratti applicativi.)

Articolo 8 - (Norma finale)

Il legale Rappresentante dell'impresa appaltatrice

Sig. Pizzi Michael

(Documento sottoposto alla firma digitale delle parti)